



COMUNE DI ORCIANO PISANO

(Provincia di Pisa)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **10** del 20/02/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/01 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/11. ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di febbraio alle ore 18:20, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
MENCI GIULIANA	Sindaco	X	
GRECHI ENRICO	Assessore	X	
GUGLIELMI GIORGIO	Assessore	X	
LUCI SAURO	Assessore	X	
Presenti - Assenti		4	0

Presiede la Giunta Il Sindaco Giuliana Menci

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo prima modificato dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi così sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, della stessa legge n. 183/11 (vedi, anche, l'art. 16, i commi 2 e 3 e l'art. 2, comma 12, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”;

CONSIDERATO che la Riforma Brunetta (D. Lgs 150/09) aveva previsto un vero e proprio obbligo in capo al dirigente per individuare il personale in eccedenza, precisando che un comportamento diverso avrebbe potuto essere oggetto di valutazione al fine della responsabilità per danno erariale;

RILEVATO che l'art. 33 del D. Lgs. 165/01, così come modificato dalla legge 183/11 rispetto al previgente testo:

- impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per rilevare se emergano casi di lavoratori in eccedenza rispetto ai fabbisogni. Per effetto della riforma, qualora le amministrazioni non rispettassero l'obbligo di effettuare la rilevazione andrebbero incontro a una rilevante sanzione: il divieto assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la cui violazione a sua volta implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro non attivino le procedure per la

mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero, o, ancora, effettuino assunzioni nulle *ab origine*;

- comprime estremamente le relazioni sindacali, limitandole a una mera informazione;
- prevede una forte spinta all'utilizzo della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/01 165/2001. Per effetto della legge di stabilità la mobilità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria»;

DATO ATTO che si tratta di misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro e che pertanto l'iter finalizzato agli esuberanti, alla luce del D. Lgs. 150/09, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicché per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva;

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità del Comune di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale - rispetto all'anno 2008 per questo Ente che non è soggetto al patto di stabilità interno - e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

APPURATO che non risultano esservi situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dell'Area Tecnica (prot. 460 del 12.2.2015), dell'Area Amministrativo-Contabile (prot. 486 del 16.2.2015) e dell'Area Polizia Locale (Prot. 446 del 12.2.2015) in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, come certificato dai rispettivi responsabili con apposite note;

VISTO che:

- il Comune si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il rapporto tra spese del personale e spese correnti è inferiore al 50%, rispetto al rendiconto di gestione 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 30.04.2014, esecutiva;
- non è stato ancora approvato il rendiconto di gestione 2014;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011 con cui si determinavano i rapporti medi dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto che per la fascia demografica del Comune di Orciano Pisano risulta pari a 1/98, mentre i dati al 31.12.2014 rilevano un rapporto pari a 1/141, nettamente inferiore alla media;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON VOTI unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, dopo aver proceduto alla ricognizione annuale del personale, ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel testo come emendato e sostituito dall'art. 16 della

legge del 12 novembre 2011, n. 183, non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

- 2) Di comunicare l'adozione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- 3) Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

PARERI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Orciano Pisano, li 16/02/2015

Il Responsabile dell'Area 1
F.to D.ssa Alba Rubechini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il seguente parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria:

NON NECESSITA DI PARERE

Orciano Pisano, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
F.to Giuliana Menci

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Barni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.76

La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 24/02/2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario Incaricato
F.to Dott.ssa Alba Rubechini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2015

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Barni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Orciano Pisano 24/02/2015

Il Resp. Area 1 Amministr./Contabile
Dott.ssa Alba Rubechini